



COMUNE DI SCISCIANO

Città Metropolitana di Napoli

REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 12/05/2023

INDICE

Articolo 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

Articolo 2 - Servizi interessati alla reperibilità e tipo d'intervento richiesto

Articolo 3 - Ruolo del responsabile del servizio

Articolo 4 - Dipendenti coinvolti

Articolo 5 - Turnazioni

Articolo 6 - Obblighi del personale in reperibilità

Articolo 7 - Trattamento economico

Articolo 8 - Riposo compensativo

Articolo 9 - Pubblicità

Articolo 10 - Casi non previsti dal presente Regolamento

Articolo 11 - Entrata in vigore

Articolo 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

- 1) Il presente Regolamento disciplina l'istituzione del servizio di pronta reperibilità al fine di assicurare con tempestività lo svolgimento, al di fuori del normale orario di servizio, di attività volte a garantire la salvaguardia dell'igiene, dell'incolumità e della sicurezza pubblica alle quali non è possibile fare fronte con il ricorso alla programmazione dei servizi anche mediante forme di flessibilità nell'articolazione dell'orario di lavoro.
- 2) Per pronta reperibilità si intende l'obbligo del singolo lavoratore o di un gruppo di lavoratori a porsi in condizione di essere prontamente rintracciati, al di fuori dell'orario ordinario di lavoro, e prendere servizio raggiungendo il posto di lavoro assegnato entro 30 minuti dalla chiamata.
- 3) L'istituto della reperibilità trova la sua primaria regolamentazione nelle disposizioni contrattuali di cui all'art. 23 del C.C.N.L. 14/09/2000, integrato dall'art. 11 del C.C.N.L. 05/10/2001, e dall'art. 24 del C.C.N.L. 21/05/2018.

Articolo 2 - Servizi interessati alla reperibilità e tipo d'intervento richiesto

- 1) Nel Comune di Scisciano sono individuati i sottoelencati servizi per i quali si ritiene necessario prevedere l'istituto di pronta reperibilità:

a) Servizi Demografici - Stato civile:

limitatamente ai giorni festivi o di riposo feriali, per ricevere le eventuali denunce di morte ed autorizzare i trasporti funebri (fascia oraria 8:00 – 20:00);

b) Servizio Polizia Municipale:

per lo svolgimento delle attività indicate quali *servizi essenziali* per la Polizia Municipale dall'art. 2 co. 12) dell'Accordo Collettivo Nazionale per il Comparto Regioni ed Autonomie Locali in data 19/09/2002, ovvero:

- a. attività richiesta dall'autorità giudiziaria e interventi in caso di trattamenti sanitari obbligatori;
- b. attività di rilevazione relativa all'infortunistica stradale;
- c. attività di pronto intervento;

c) Servizio Lavori Pubblici - Ambiente:

da attivare solo in previsione di eventi eccezionali di tipo calamitoso, opportunamente segnalati dagli enti competenti, con lo scopo di garantire un tempestivo intervento e, qualora la rilevanza del caso lo richieda, per effettuare un coordinamento con le forze dell'ordine e con altri soggetti esterni chiamati ad intervenire (Vigili del Fuoco, altre amministrazioni, associazioni di volontariato, ecc.).

Articolo 3 - Ruolo del Responsabile del servizio

- 1) Il Responsabile del servizio per il quale è istituita la pronta reperibilità deve, attraverso propri atti gestionali:
 - individuare i periodi dell'anno (se intero anno o predeterminati periodi temporali o, addirittura, singole giornate) e le fasce orarie in cui ritiene necessario attivare il servizio sulla base di una propria ed autonoma valutazione delle esigenze e necessità da soddisfare;
 - individuare, in base alle competenze necessarie, il personale da inserire nei turni scegliendo tra i dipendenti a tempo indeterminato in servizio effettivo presso le unità organizzative che sono chiamate ad intervenire nel caso specifico;

- individuare gli strumenti (telefoni cellulari, veicoli, ecc.) che devono essere forniti al lavoratore, o al gruppo di lavoratori, per espletare l'intervento;
- predisporre i turni di reperibilità con cadenza mensile, garantendo la pubblicità mediante pubblicazione e provvedendo a programmare eventuali sostituzioni del personale;
- impartire le disposizioni ed istruzioni al personale addetto al servizio, possibilmente anche predisponendo un apposito manuale esplicativo delle modalità d'intervento;
- predisporre ed attivare, sulla base dei rapporti e delle segnalazioni provenienti dai soggetti legittimati, gli interventi necessari a fronteggiare l'esigenza, definendo anche il numero dei lavoratori ritenuto sufficiente;
- trasmettere all'Ufficio Risorse Umane tempestivamente, entro la fine del mese precedente a quello di riferimento e comunque non oltre il primo turno mensile di reperibilità, un prospetto riepilogativo nel quale sono riportati i nominativi e i contatti dei dipendenti che effettueranno i turni di reperibilità, con l'indicazione di giorno e ora;
- trasmettere periodicamente all'Ufficio Risorse Umane un prospetto riepilogativo nel quale sono riportati i nominativi dei dipendenti che hanno effettuato il turno di reperibilità, con indicazione della durata dei periodi di reperibilità effettivamente svolti, la durata degli interventi diretti operati a seguito di chiamata, ai fini del calcolo delle rispettive competenze o dei riposi compensativi fruiti nel corso del mese, precisando i periodi che comportano riduzione dell'orario settimanale e quelli che invece non comportano riduzione dell'orario settimanale come specificato nel successivo art. 8;
- vigilare sull'espletamento del servizio di reperibilità da parte dei propri dipendenti, con particolare riguardo al rispetto del turno assegnato e al corretto utilizzo del marcatempo per segnalare la presenza in servizio, anche ai fini del calcolo delle rispettive competenze o dei riposi compensativi di cui al successivo art. 8.

Articolo 4 - Dipendenti coinvolti

- 1) Il servizio di reperibilità viene espletato ricorrendo, ove possibile, alla volontaria adesione di personale dipendente. In caso contrario i turni che resteranno scoperti saranno completati inserendo anche lavoratori non volontari individuati dal Responsabile tra quelli assegnati al servizio interessato. I lavoratori, ove strettamente necessario, possono essere individuati anche tra i dipendenti di altre aree (non interessate alla reperibilità) purché in possesso della categoria e profilo professionale richiesto per le mansioni che potrebbero essere chiamati a svolgere nell'ambito della reperibilità. In questo caso dovrà essere preventivamente acquisita la disponibilità del lavoratore ed il consenso del Responsabile del servizio in cui il lavoratore è inserito.
- 2) Sono esclusi dal servizio di reperibilità i dipendenti che:
 - non possono garantire di raggiungere la sede di lavoro entro 30 minuti dalla chiamata;
 - siano esonerati da norme di legge.
- 3) Inoltre:
 - il dipendente non dovrà essere posto in reperibilità nei giorni in cui usufruisce di congedo ordinario, straordinario, di recupero o dei permessi previsti dalla L. 104/1992 e dalla L. 53/2000, nonché in malattia;

- per l'effettivo inserimento in un turno di reperibilità il Responsabile del servizio dovrà valutare attentamente la particolare posizione soggettiva di quei lavoratori che rientrano in categorie soggette a particolari tutele (ad es. lavoratrici madri e lavoratori padri con riferimento all'età dei figli, lavoratori che hanno a carico un disabile, lavoratori con rapporto di tempo parziale, ecc.);
- i lavoratori possono richiedere di essere esentati dal turno di reperibilità, anche solo per limitati periodi di tempo, in presenza di cause di forza maggiore o per particolari ragioni personali o familiari debitamente comprovate.

Articolo 5 - Turnazioni

- 1) La determinazione dei turni di reperibilità di ciascun servizio dovrà essere distribuita equamente tra i dipendenti, tenendo conto della necessaria rotazione e della necessità di garantire a ciascuno una giusta alternanza, per poter fruire delle giornate festive (domenica o altre festività infrasettimanali).
- 2) Ciascun dipendente non può essere messo in pronta reperibilità per più di 6 turni in un mese, indipendentemente dalla loro durata, fatta salva l'applicazione dell'art. 24, comma 3, del C.C.N.L. 21/05/2018. Tale limite può essere superato previa contrattazione collettiva integrativa, così come previsto dall'art. 7 co. k) del C.C.N.L. 16/11/2022. I turni sono costituiti da intervalli temporali di minimo 4 ore e massimo 24 ore continuative.
- 3) Il servizio di reperibilità non opera durante l'orario di lavoro dei servizi interessati.
- 4) Una volta determinata l'organizzazione del turno di reperibilità, ogni eventuale modifica (ad es. cambio di turno consensuale tra due dipendenti) può essere apportata solo a seguito di autorizzazione del Responsabile del servizio competente. Sarà lo stesso a provvedere direttamente alla sostituzione del dipendente che, già inserito nel servizio di reperibilità, non può effettuare il servizio per sopravvenuta malattia o infortunio o altro impedimento riconducibile a forza maggiore, debitamente comprovati e prontamente comunicati. Il cambio di turno andrà inoltre comunicato all'Ufficio Risorse Umane per gli adempimenti di competenza.

Articolo 6 - Obblighi del personale in reperibilità

- 1) Per tutto il periodo di reperibilità il lavoratore deve mettersi nella condizione di essere rintracciabile in qualsiasi momento (ricevere chiamate di servizio) fornendo tutti i recapiti telefonici del caso. Il lavoratore ha inoltre l'obbligo di mantenere sempre una condotta attiva e di adoperarsi affinché, in caso di chiamata, possa effettivamente rispettare il vincolo temporale dei trenta minuti previsto per raggiungere il posto di lavoro assegnato (art. 24, comma 2, del C.C.N.L. 21/05/2018).
- 2) Una volta ricevuta la telefonata del Responsabile del servizio, del Sindaco o di un amministratore o di altro soggetto legittimato, deve raggiungere il luogo di lavoro o altro luogo indicato entro 30 minuti per svolgere l'attività che ha richiesto la necessità di attivare il servizio di reperibilità.
- 3) Il dipendente che interviene in regime di reperibilità è tenuto a riferire le circostanze e gli esiti dell'intervento al Responsabile del servizio redigendo apposito verbale.
- 4) Il dipendente in turno di reperibilità che, di fatto, non risulti reperibile o che non comunichi immediatamente il proprio impedimento, perde il diritto al compenso per il periodo nel quale non è risultato reperibile. Lo stesso dipendente, in tale ipotesi o in caso di rifiuto o tardivo intervento, può anche essere soggetto a sanzioni disciplinari, secondo le previsioni del Codice disciplinare vigente.

Articolo 7 - Trattamento economico

- 1) Al personale in reperibilità deve essere corrisposto, indipendentemente dallo svolgimento di una effettiva prestazione lavorativa, il compenso previsto dalla disciplina contrattuale (art. 24 del C.C.N.L. 21/05/2018) destinato a remunerare esclusivamente la sua disponibilità ed il parziale sacrificio del godimento dei suoi periodi di riposo, al di fuori dell'orario di lavoro.
- 2) L'importo dell'indennità è raddoppiato se la reperibilità cade di domenica o altro giorno festivo o di riposo settimanale, secondo il turno assegnato.
- 3) In caso di chiamata in servizio l'indennità di reperibilità non compete per le ore di servizio prestate per le quali sarà corrisposto il trattamento economico di cui al successivo comma 5.
- 4) L'indennità di reperibilità non compete al titolare di una posizione organizzativa.
- 5) In caso di chiamata in servizio la prestazione sarà remunerata nei modi seguenti:
 - qualora la prestazione sia effettuata in giorno feriale, sarà corrisposto il pagamento in ore di straordinario secondo le modalità e compensi vigenti oppure, a scelta del dipendente, con la forma di recupero delle stesse ore da comunicare prontamente al Responsabile;
 - qualora la prestazione sia effettuata nella giornata di domenica o nel giorno di riposo settimanale, secondo il turno assegnato, il dipendente avrà diritto ad un compenso pari alla maggiorazione del 50% della retribuzione oraria oltre al riposo compensativo di cui al successivo art. 8;
 - qualora la prestazione sia effettuata in un giorno festivo infrasettimanale, sarà corrisposto il pagamento in ore di straordinario festivo oppure, a scelta del dipendente, lo stesso potrà usufruire del riposo compensativo ai sensi del successivo art. 8, comma 2.
- 6) I limiti dell'indennità di reperibilità possono essere elevati previa contrattazione collettiva integrativa, così come previsto dall'art. 7 co. i) del C.C.N.L. 16/11/2022.
- 7) Non sono ammessi rimborsi per l'uso del proprio veicolo per il raggiungimento del luogo di lavoro causa chiamata durante il proprio turno di pronta reperibilità.

Articolo 8 - Riposo compensativo

- 1) Oltre al relativo trattamento economico, quando il periodo di reperibilità cade di domenica o nella giornata di riposo settimanale, il lavoratore ha diritto al riposo compensativo così articolato:
 - per lo stesso numero di ore in cui è rimasto reperibile e la fruizione di questo riposo non comporta alcuna riduzione dell'orario di lavoro nella settimana in cui ne fruisce (conseguentemente il lavoratore, nella settimana nella quale fruisce del riposo compensativo, deve comunque effettuare le 36 ore di lavoro d'obbligo, da ridistribuire nelle altre giornate della stessa settimana);
 - per lo stesso numero di ore in cui è stato chiamato in servizio rinunciando al compenso economico previsto per le ore di servizio prestate (straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo) e la fruizione di tale riposo comporta riduzione dell'orario di lavoro nella settimana in cui ne fruisce.
- 2) Quando il periodo di reperibilità cade in un giorno festivo infrasettimanale, solo se il lavoratore è stato chiamato in servizio può, rinunciando al compenso economico previsto per le ore di servizio prestate (straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo), usufruire del riposo compensativo pari al numero delle ore di servizio reso con riduzione dell'orario di lavoro nella settimana in cui ne fruisce.

Articolo 9 - Pubblicità

Il presente Regolamento sarà pubblicato nell'apposita sezione del sito internet istituzionale del Comune di Scisciano all'indirizzo www.comunedisciscano.eu e in sezione *Amministrazione Trasparente* ⇒ *Disposizioni Genarli* ⇒ *Atti Generali*, assolvendo così agli obblighi del D.lgs. 33/2013 in materia di trasparenza.

Articolo 10 - Casi non previsti dal presente regolamento

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.

Articolo 11 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data della delibera di approvazione della Giunta Comunale, che ne sancisce la piena esecutività.